



Comune di Novara

Settore 8 - Polizia Municipale

UOC Segnaletica e viabilità

Ordinanza del Dirigente n. 328 del 04/03/2024

**OGGETTO: ORDINANZA LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE IN VIA
BIANDRATE DA PONTE TORRENTE AGOGNA A VIA FLEMING DAL
11.03.2024**

Preso atto della richiesta avanzata da parte del Servizio Progettazione Strade del Comune di Novara relativa a lavori di completamento per allargamento strada per Biandrate: costruzione passerella ciclopedonale sul Torrente Agogna e pista ciclopedonale nel tratto compreso fra Torrente Agogna e Via Fleming;

Vista la Determina Dirigenziale n. 25 del 08.04.'22 del Settore 10 - sostenibilità ambientale e cura della città con la quale vengono aggiudicati i lavori suddetti alla Ditta Cardani F. S.r.l.;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 15.03.'22 con oggetto: realizzazione di nuove piste ciclabili in via Biandrate nel tratto compreso fra Torrente Agogna e Via Fleming cup F11B21000020001 approvazione progetto definitivo - esecutivo con la quale vengono approvati i progetti ed il quadro economico;

Considerato che per l'effettuazione di tali lavori si rende necessario regolamentazione viaria attualmente esistente in modo da rendere la circolazione, per quanto possibile, scorrevole e nel contempo garantire l'incolumità dei cittadini;

Visti gli art.5 e 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo in data 30.04.1992 n. 285;

In virtù dell'art. 7 del suddetto Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto;

O R D I N A

SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE SU AMBO I LATI DELLA CARREGGIATA

A partire dalle ore 07,00 del giorno 11 marzo 2024 sino al termine dei lavori, con modalità e tempi compatibili con l'andamento dei lavori stessi, è vietata la sosta su ambo i lati della carreggiata a tutti i veicoli a seconda delle lavorazioni e dello spostamento del cantiere, pena la rimozione forzata del veicolo, nella seguente via cittadina:

- **Via Biandrate:** tratto compreso fra rotatoria di Via Biandrate/ Via Porzio Giovanola (nuovo ponte ciclo/pedonale) e sino a Via Fleming/Via Curie;

**SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO
SEMAFORICO**

A partire dalle ore 07,00 del giorno 11 marzo 2024 sino al termine della manifestazione, con modalità e tempi compatibili con l'andamento degli stessi, è istituito in caso di necessità un senso unico alternato a seconda delle lavorazioni e dello spostamento del cantiere, per tutti i veicoli, regolato da movieri e/o impianto semaforico, nella seguente via cittadina:

- **Via Biandrate:** tratto compreso fra rotatoria di Via Biandrate/ Via Porzio Giovanola (nuovo ponte ciclo/pedonale) e sino a Via Fleming/Via Curie;

AREA DI CANTIERE

A partire dalle ore 07,00 del giorno 11 marzo 2024 e sino al termine dei lavori, a seconda dell'andamento e dello spostamento del cantiere e con modalità e tempi compatibili con l'andamento dei lavori stessi, è istituita un'area di cantiere regolata da apposita segnaletica stradale temporanea, nella seguente località cittadina:

- **Via Biandrate:** tratto compreso fra rotatoria di Via Biandrate/ Via Porzio Giovanola (nuovo ponte ciclo/pedonale) e sino a Via Fleming/Via Curie;

DISPOSIZIONI

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante:
la pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune;
l'apposizione dei prescritti cartelli segnaletici stradali e sarà immediatamente applicabile;

AVVISA

Dirigente del servizio "POLIZIA LOCALE" responsabile del provvedimento finale è il Dott. Paolo Cortese;

Il responsabile del Unita' Segnaletica è il Commissario Maurizio SARRA, Funzionario P.O., cui è assegnata altresì la responsabilità del presente procedimento istruttorio;

L'istruttoria della pratica è assegnata all'Istruttore Amministrativo dell'Ufficio Segnaletica, Bocca Edoardo;

Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 868,00 sino ad un massimo di Euro 3.471,00, nonché la

sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 868,00 sino ad un massimo di Euro 3.471,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

L'impresa esecutrice dei lavori sarà tenuta:

a rispettare l'art. n. 21 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 n. 285 e gli art. n. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, del Regolamento del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 16.12.1992 n. 495 e il D.M. 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo) e D.M. 22 gennaio 2019;

all'utilizzo dei mezzi a motore (escavatore, betoniere e quant'altro mezzo tecnico) all'interno delle carreggiate delle strade interessate dai lavori di cui trattasi, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle fasi d'opera;

a sorvegliare e provvedere alla manutenzione costante della segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

al ripristino della carreggiata stradale, scongiurando qualsiasi situazione atta a rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione stradale, rimuovendo eventualmente insidie e/o avvallamenti;

L'impresa esecutrice dei lavori sarà, per i lavori di propria competenza, tenuta responsabile, penalmente e civilmente, dei danni arrecati a persone o cose durante la validità della presente ordinanza; sarà, su semplice richiesta del Comando di Polizia Municipale, tenuta a porre in opera, con propria cura e spesa, tutta la segnaletica necessaria DA POSIZIONARSI ALMENO 48 ORE PRIMA del lavoro, come pure a sospendere i lavori ed a utilizzare i movieri per rendere il più possibile fluido il flusso del traffico

La segnaletica stradale di divieto di sosta, nonché quella di cui all'art. 21 del vigente Codice della Strada e del

relativo Regolamento d'esecuzione, dovrà essere installata da chi esegue i lavori almeno 48 ORE PRIMA DELL'INIZIO DELLA PRESCRIZIONE.

L'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere **IMMEDIATAMENTE** comunicato via mail, ai seguenti indirizzi :

centralevigili@comune.novara.it

segnaletica@comune.novara.it

L'ora e la data di invio della comunicazione saranno assunte a titolo di verifica della decorrenza delle 48 ore sopra indicate.

Ogni norma o disposizione contraria alla presente ordinanza sarà da ritenersi abrogata;

I trasgressori alle norme sopra riportate saranno puniti a termine di legge.

Novara, 04/03/2024

IL RESPONSABILE
atto sottoscritto digitalmente
Paolo Cortese